

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

N. 147/AV2 DEL 02/02/2018

Oggetto: Regolamento di disciplina dell'iscrizione temporanea all'anagrafe sanitaria ASUR AV2 dei domiciliati ex art. 19, comma 4 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – approvazione.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la determina del Direttore AV2 n.1038 del 3/8/2014 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2";

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

CONSIDERATO che l'articolato dispositivo contenuto nel presente provvedimento costituisce esercizio diretto delle funzioni riconosciute al Direttore di Area Vasta, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 9 e 10 della Legge Regione Marche 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale" e ss.mm.ii., come declinate in Determina n. 238/ASURDG del 14/04/2017, recante ad oggetto: "Regolamento di organizzazione delle Attività Amministrativo – Tecnico – Logistiche (ATL) – approvazione" e in Determina n. 265/ASURDG del 05/05/2017, ad oggetto: "Assetto organizzativo e funzionale ATL Area Vasta 2 – approvazione";

- D E T E R M I N A -

- di approvare il "Regolamento di disciplina dell'iscrizione temporanea all'anagrafe sanitaria ASUR AV2 dei domiciliati ex art. 19, comma 4 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833" che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di incaricare la Segreteria della UOC Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso di trasmettere il presente provvedimento al Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office ai fini degli adempimenti di notifica conseguenti;
- di prendere atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute ed all'albo pretorio AREA VASTA n. 2, ai sensi dell'art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

UOC SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE E UOC SUPPORTO ALL'AREA BILANCIO

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore della UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Front Back Office attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda.

UOC Supporto all'Area Controllo di Gestione
Il Direttore UOC - D.ssa Maria Letizia Paris

UO Supporto all'Area Bilancio
Il Dirigente Resp. - D.ssa Antonella Casaccia

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA E FUNZIONI DI FRONT BACK OFFICE

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO:

- Art. 43 del Codice Civile;
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e ss.mm.ii.;
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: “Istituzione del servizio sanitario nazionale” – art. 19, comma 4;
- DPCM 19 maggio 1995, avente ad oggetto: “Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari”;
- Conferenza Stato Regioni – seduta del 8 maggio 2003, recante: “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di iscrizione temporanea negli elenchi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta delle aziende sanitarie locali di temporanea dimora” – Atto n. 1705 del 8 maggio 2003;
- DPR 30 maggio 1989, n. 223: “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”;
- Circolare Ministero della Sanità 11 maggio 1984, n. 1000.116: “Iscrizione negli elenchi delle Unità Sanitarie Locali” – pubblicata in GU 28 maggio 1984, n. 145;
- DPR 28 luglio 2000, n. 270: “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale” – art. 26 “Scelta del medico”;
- DPR 28 luglio 2000, n. 272: “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta” – art. 24 “Scelta del pediatra”;
- Legge Regione Marche 16 marzo 2000, n. 19, “Norma concernenti l’assistenza sanitaria di base”, come modificata dall’art. 32 della Legge Regione Marche 10 febbraio 2006, n. 2;
- Determina DGASUR n. 738 del 23/10/2015 “Individuazione Ambiti Territoriali di Scelta della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta della Aree Vaste della Regione Marche”;
- Determina DGASUR n. 258 del 13/04/2016 “Individuazione Ambiti Territoriali di Scelta della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta delle Aree Vaste della Regione Marche – Integrazione determina n. 738 del 23/10/2015”;

PREMESSO che l’art. 19, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: “Istituzione del servizio sanitario nazionale” afferma che: “Gli utenti del Servizio Sanitario Nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l’unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza” e che, al successivo comma 4 stabilisce che: “Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale”;

EVIDENZIATO che il termine “residenza”, al quale si riferisce la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ripetuta è quello di cui all’articolo 43 del codice civile “dimora abituale” come chiaramente si evince dal quarto comma dello stesso articolo 19 laddove, nell’indicare i casi di deroga al criterio della residenza, il legislatore richiama espressamente la formulazione contenuta nel codice civile;

TENUTO CONTO, pertanto, che la legge in argomento ancora chiaramente l’appartenenza alla USL ad un elemento oggettivo (dimora abituale, ossia a carattere permanente e stabile), e non ad elementi soggettivi (volontà del soggetto di costituire e mantenere in una determinata località il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche);

ATTESO che, in considerazione di ciò e del fatto che, come regola generale, chi è residente in un Comune deve iscriversi nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, ma che, tuttavia, da una parte, l'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, prescrive, per chi dimora abitualmente in un Comune, l'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe del Comune stesso, disponendo l'articolo 5 della stessa legge che, in caso di omessa richiesta di iscrizione, si provveda d'ufficio e dall'altra, però, che l'iscrizione negli elenchi dell'USL presuppone, come già detto, la dimora abituale ossia la residenza in uno dei Comuni che sono compresi nell'ambito territoriale dell'USL e, quindi, la richiesta dell'iscrizione negli elenchi dell'USL costituisce l'implicito riconoscimento da parte dell'interessato di trovarsi nella situazione di fatto prevista dalla legge anagrafica per l'iscrizione nell'anagrafe di uno dei predetti Comuni;

PRESO ATTO che, alla luce delle considerazioni in premessa, la questione dell'iscrizione negli elenchi delle USL, ai fini soprattutto dell'assistenza medico-generica, del cittadino che, pur dimorando abitualmente nel Comune, non abbia trasferito nel Comune stesso la residenza, è stata oggetto di un intervento chiarificatore del Ministero della Sanità attraverso la diramazione della circolare 11 maggio 1984, n. 1000.116: "Iscrizione negli elenchi delle Unità Sanitarie Locali" – pubblicata in GU 28 maggio 1984, n. 145, recante indirizzi unitari in materia con effetto a livello nazionale;

RILEVATO che, il predetto indirizzo ministeriale ha avuto, peraltro, modo di esprimersi nel bilanciamento delle finalità diverse perseguite, da un lato, con l'iscrizione anagrafica a fini sanitari, di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e ss.mm.ii. e, dall'altro, con l'iscrizione anagrafica dei Comuni di cui alla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e ss.mm.ii., definendo, allo scopo, fattispecie sostanziali e procedurali uniformi in materia di diritto all'assistenza sanitaria nei casi di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale;

TENUTO CONTO, tuttavia, che l'evoluzione del quadro normativo in materia di iscrizione negli elenchi anagrafici della popolazione residente, le mutate condizioni di vita e di lavoro della popolazione, caratterizzate da un'accentuata mobilità sul territorio nazionale e l'avvenuto consolidamento delle procedure di compensazione della mobilità sanitaria interregionale, hanno indotto il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ad introdurre principi di maggior flessibilità nell'attuazione dell'art. 19, comma 4, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di assistenza medica di base a favore dei non residenti, rispetto a quanto già oggetto di regolamentazione ministeriale;

PRESO ATTO che, in ragione di quanto precede, la Conferenza Stato Regioni – con Atto n. 1705 del 8 maggio 2003 - seduta del 8 maggio 2003, recante: "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di iscrizione temporanea negli elenchi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta delle aziende sanitarie locali di temporanea dimora", ha stabilito quanto segue:

- "Fermo restando quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, circa l'obbligo dei cittadini di effettuare l'iscrizione anagrafica nel Comune ove abitualmente risiedono, con le eccezioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto, le ASL provvedono all'iscrizione temporanea, in apposito elenco, dei cittadini non iscritti negli elenchi anagrafici del/dei Comune/i incluso/i nel proprio territorio, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all'attività di lavoro, per motivi di studio o per motivi di salute. L'iscrizione ha scadenza annuale ed è rinnovabile;
- Le Regioni e le Province autonome disciplinano le procedure per il riconoscimento del diritto all'iscrizione temporanea, prevedendo, in ogni caso che l'azienda USL che riceve la richiesta provvede all'iscrizione temporanea solo previo accertamento dell'avvenuta cancellazione dell'assistito dagli elenchi dei medici di

medicina generale o dei pediatri di libera scelta dell'Azienda USL di residenza e ne informa tempestivamente la Regione”;

ATTESO che, nell'alveo della potestà legislativa riconosciuta dal precitato Accordo, la Regione Marche, con Legge Regione Marche 16 marzo 2000, n. 19, “Norma concernenti l'assistenza sanitaria di base”, come modificata dall'art. 32 della Legge Regione Marche 10 febbraio 2006, n. 2, ha stabilito, all'art. 1 che: “ la Regione assicura un'effettiva assistenza sanitaria di base a tutta la popolazione che abbia, di fatto, dimora abituale nel territorio marchigiano” e all'art. 2 che: “...fermo restando quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 13 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) provvede all'iscrizione temporanea in appositi elenchi di soggetti non iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni compresi nel territorio regionale, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, per motivi attinenti all'attività di lavoro, per motivi di studio o per motivi di salute. L'iscrizione ha scadenza annuale ed è rinnovabile”;

RICHIAMATO, altresì, il comma 2 dell'art. 2 della prefata legge regionale, ai sensi dei quali: “E' in ogni caso consentita l'iscrizione negli elenchi degli assistiti della ASL ai cittadini italiani che hanno i requisiti per essere iscritti negli schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR 30 maggio 1989, n. 223” e ancora il successivo comma 3 pari articolo, secondo cui: “La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta altresì agli stranieri ai quali è consentita l'iscrizione negli elenchi degli assistiti del servizio sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa statale”;

CONSIDERATO che, in attuazione del principio di uniformità delle procedure amministrative interne in Area Vasta, evocato con Determina n. 1112/ASUR DG del 14/12/2011, recante ad oggetto: “Regolamento di organizzazione area ATL Aziendale – determinazioni”, approvata con DGRM 2 del 9/1/2012 recante ad oggetto: “Controllo atti - Legge n. 412/91, art. 4, comma 8 - L.R. n. 26/96, art. 28 - Determina adottata dal Direttore Generale dell'ASUR n. 1112 del 14/12/2011, concernente "Regolamento di organizzazione area ATL aziendale - Determinazioni"”, si ritiene opportuno regolamentare l'iscrizione temporanea all'anagrafe sanitaria dei domiciliati ex art. 19, comma 4 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'interno delle regole già fissate in materia dal legislatore nazionale e regionale mediante le fonti espressamente richiamate in narrativa;

RITENUTO, allo scopo, di disciplinare, con apposito regolamento, l'iscrizione temporanea all'anagrafe sanitaria AV2 dei domiciliati ex art. 19, comma 4 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e di proporre, a tal fine, lo schema di documento elaborato d'intesa con i responsabili dei Servizi della DAT AV2;

Per quanto sopra rappresentato

SI PROPONE

- di approvare il “Regolamento di disciplina dell'iscrizione temporanea all'anagrafe sanitaria ASUR AV2 dei domiciliati ex art. 19, comma 4 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833” che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di incaricare la Segreteria della UOC Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso di trasmettere il presente provvedimento al Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office ai fini degli adempimenti di notifica conseguenti;
- di prendere atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute ed all'albo pretorio AREA VASTA n. 2, ai sensi dell'art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE UOC E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Emanuele Rocchi

- ALLEGATI -

***“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ISCRIZIONE TEMPORANEA ALL'ANAGRAFE SANITARIA AV2 DEI DOMICILIATI
EX ART. 19, COMMA 4 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833”***

DOMANDA DI ISCRIZIONE TEMPORANEA DEI NON RESIDENTI NELL'ELENCO DEGLI ASSISTITI

**REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA
DELL'ISCRIZIONE
TEMPORANEA
ALL'ANAGRAFE SANITARIA
AV2 DEI DOMICILIATI EX
ART. 19, COMMA 4 DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1978,
N. 833**

ART. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina l'iscrizione temporanea all'anagrafe sanitaria ASUR AV2 dei domiciliati ex art. 19, comma 4 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in attuazione di quanto all'uopo stabilito dalla circolare Ministero della Sanità 11 maggio 1984, n. 1000.116: "Iscrizione negli elenchi delle Unità Sanitarie Locali" – pubblicata in GU 28 maggio 1984, n. 145, dal DPCM 19 maggio 1995, avente ad oggetto: "Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari", dalla Conferenza Stato Regioni – seduta del 8 maggio 2003, recante: "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di iscrizione temporanea negli elenchi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta delle aziende sanitarie locali di temporanea dimora" – Atto n. 1705 del 8 maggio 2003 e dalla Legge Regione Marche 16 marzo 2000, n. 19, "Norma concernente l'assistenza sanitaria di base" e ss.mm.ii..

ART. 2 (Ambito applicativo e finalità)

Il presente regolamento dispone verso le strutture amministrative della UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office, allo scopo di garantire la dovuta uniformità procedimentale e comportamentale in materia di iscrizione temporanea negli elenchi ASUR di tutti coloro che, ancorchè non iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni appartenenti ad un determinato ambito territoriale, vi dimorino abitualmente.

ART. 3 (Fattispecie di iscrizione negli elenchi ASUR AV2 degli assistiti non residenti)

L'ASUR AV2 provvede all'iscrizione temporanea, in apposito elenco, dei soggetti non iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni appartenenti ad un determinato ambito territoriale, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, attraverso il rilascio di iscrizione temporanea per un periodo massimo di un anno, rinnovabile, per le fattispecie di seguito indicate:

- A) Fattispecie di iscrizione negli elenchi ASUR AV2 degli assistiti non residenti per motivi attinenti all'attività di lavoro, ai sensi della Conferenza Stato Regioni – seduta del 8 maggio 2003, recante: "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di iscrizione temporanea negli elenchi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta delle aziende sanitarie locali di temporanea dimora" – Atto n. 1705 del 8 maggio 2003, come declinato all'art. 2, comma 1 della Legge Regione Marche 16 marzo 2000, n. 19, "Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base":
- **Soggetti che per motivi di lavoro dimorino in uno dei Comuni appartenenti ad un determinato ambito territoriale, per un periodo superiore a tre mesi ma che risiedono in un Comune di diverso ambito territoriale. L'iscrizione è estendibile anche ai familiari conviventi con le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali che regolano i rapporti con i medici di MMG e PLS.**
(La posizione è autocertificabile ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" limitatamente ai rapporti di lavoro intercorrenti con PA o enti concessionari di pubblici servizi. Per tutte le rimanenti fattispecie la posizione va attestata a mezzo di idonea documentazione).
- B) Fattispecie di iscrizione negli elenchi ASUR AV2 degli assistiti non residenti per motivi attinenti all'attività di studio, ai sensi della Conferenza Stato Regioni – seduta del 8 maggio 2003, recante: "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di iscrizione temporanea negli elenchi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta delle aziende sanitarie locali di

temporanea dimora” – Atto n. 1705 del 8 maggio 2003, come declinato all’art. 2, comma 1 della Legge Regione Marche 16 marzo 2000, n. 19, “Norme concernenti l’assistenza sanitaria di base”:

- **Soggetti che per motivi di studio dimorino in uno dei Comuni appartenenti ad un determinato ambito territoriale, per un periodo superiore a tre mesi, ma che risiedono in un Comune di diverso ambito territoriale. L’iscrizione è estendibile anche ai familiari conviventi con le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali che regolano i rapporti con i medici di MMG e PLS.**
(La posizione è autocertificabile ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
- C) Fattispecie di iscrizione negli elenchi ASUR AV2 degli assistiti non residenti per motivi attinenti all’attività di salute, ai sensi della Conferenza Stato Regioni – seduta del 8 maggio 2003, recante: “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di iscrizione temporanea negli elenchi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta delle aziende sanitarie locali di temporanea dimora” – Atto n. 1705 del 8 maggio 2003, come declinato all’art. 2, comma 1 della Legge Regione Marche 16 marzo 2000, n. 19, “Norma concernenti l’assistenza sanitaria di base” e come ulteriormente regolato nell’esercizio delle prerogative regolamentari aziendali, di cui al DPCM 19 maggio 1995:
 - **Soggetti che per motivi di salute dimorino in uno dei Comuni appartenenti ad un determinato ambito territoriale, per un periodo superiore a tre mesi, ma che risiedono in un Comune di diverso ambito territoriale. L’iscrizione è estendibile anche ai familiari conviventi con le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali che regolano i rapporti con i medici di MMG e PLS.**
(La posizione è riconosciuta solo previa produzione di idonea certificazione sanitaria, sottoscritta da un medico specialista del SSN ovvero dal Direttore della UOC Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base del Distretto o suo delegato);
 - **Soggetti assistiti con invalidità superiore ai 2/3 che dimorino in uno dei Comuni appartenenti ad un determinato ambito territoriale ma che risiedono in un Comune di diverso ambito territoriale per un periodo superiore a tre mesi. L’iscrizione è estendibile anche ai familiari conviventi con le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali che regolano i rapporti con i medici di MMG e PLS.**
(La posizione è riconosciuta solo previa produzione di idonea certificazione sanitaria);
 - **Soggetti in periodo post-ospedaliero che dimorino in uno dei Comuni appartenenti ad un determinato ambito territoriale per la durata del periodo riabilitativo ma che risiedono in un Comune di diverso ambito territoriale. L’iscrizione è estendibile anche ai familiari conviventi con le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali che regolano i rapporti con i medici di MMG e PLS.**
 - (La posizione è riconosciuta solo previa produzione di idonea certificazione sanitaria);
 - **Donne in gravidanza (in analogia all’iscrizione di cittadine extracomunitarie e comunitarie non residenti) che dimorino in uno dei Comuni appartenenti ad un determinato ambito territoriale ma che risiedono in un Comune di diverso ambito territoriale, per un periodo superiore a tre mesi, fino a 6 mesi dopo il parto.; L’iscrizione è estendibile anche al padre del nascituro con le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali che regolano i rapporti con i medici di MMG e PLS.**
 - (La posizione è riconosciuta solo previa produzione di certificato con data presunta del parto).

D) Fattispecie di iscrizione negli elenchi ASUR AV2 degli assistiti non residenti in quanto titolari di posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica, ai sensi dell'art. 8 del DPR 30 maggio 1989, n. 223: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", come interpretato dalla Circolare Ministero della Sanità 11 maggio 1984, n. 1000.116: "Iscrizione negli elenchi delle Unità Sanitarie Locali"¹:

- **Pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento, che dimorino in uno dei Comuni appartenenti ad un determinato ambito territoriale per un periodo superiore a tre mesi ma che risiedono in un Comune di diverso ambito territoriale.**

(La posizione è autocertificabile ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"):

- **Ricoverati in Istituti di Cura, di qualsiasi natura, che dimorino in uno dei Comuni appartenenti ad un determinato ambito territoriale ma che risiedono in un Comune di diverso ambito territoriale purchè la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica.**

(La posizione è autocertificabile ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"):

- **Detenuti in attesa di giudizio che dimorino in uno dei Comuni appartenenti ad un determinato ambito territoriale ma che risiedono in un Comune di diverso ambito territoriale;**

(La posizione è autocertificabile ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

E) Fattispecie di iscrizione negli elenchi ASUR AV2 degli assistiti non residenti in quanto iscritti nello schedario della popolazione temporanea, ai sensi dell'art. 32 del DPR 30 maggio 1989, n. 223: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", come espressamente

¹La Circolare Ministero della Sanità 11 maggio 1984, n. 1000.116: "Iscrizione negli elenchi delle Unità Sanitarie Locali" faceva riferimento all'art. 6 del DPR 31 gennaio 1958, n. 136: "Regolamento di esecuzione della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" per affermare che: "i soggetti appartenenti alle categorie indicate nel primo comma del regolamento anagrafico...sono riconosciute rilevanti ai fini sanitari e possono, a domanda, essere iscritti negli elenchi usl di dimora temporanea. Il citato DPR 31 gennaio 1958, n. 136 è stato abrogato e sostituito dal DPR 30 maggio 1989, n. 223:"Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e per la fattispecie in esame l'attuale riferimento è costituito dall'art. 8, di cui se ne trascrive di seguito il contenuto:

"Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:

Militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;

Ricoverati in Istituti di Cura, di qualsiasi natura, purchè la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;

Detenuti in attesa di giudizio.

richiamato dall'art. 2, comma 2 della Legge Regione Marche 16 marzo 2000, n. 19, "Norma concernenti l'assistenza sanitaria di base"²:

- **Soggetti iscritti nello schedario della popolazione temporanea dei Comuni appartenenti ad un determinato ambito territoriale ma che risiedono in un Comune di diverso ambito territoriale riguardante cittadini sia italiani che stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. (La posizione è autocertificabile ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").**
L'iscrizione è prevista per un periodo massimo di un anno non rinnovabile.

Il richiedente che perde, per qualsiasi motivo, la posizione legittimante la concessione del diritto all'iscrizione temporanea è tenuto a comunicarlo immediatamente all'ASUR AV2, ai fini degli adempimenti conseguenti.

ART. 4 (Situazioni particolari)

L'ASUR AV2 esclude dall'iscrizione temporanea di cui al precedente art. 3, i soggetti caratterizzati dalle posizioni sotto riportate:

Fattispecie di esclusione dell'iscrizione negli elenchi ASUR AV2 degli assistiti non residenti in quanto caratterizzati da situazioni di assenza temporanea, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DPR 30 maggio 1989, n. 223: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", come interpretato dalla Circolare Ministero della Sanità 11 maggio 1984, n. 1000.116: "Iscrizione negli elenchi delle Unità Sanitarie Locali"³:

² L'art. 2, comma 2 della Legge Regione Marche 16 marzo 2000, n. 19, "Norma concernenti l'assistenza sanitaria di base afferma: "E' in ogni caso consentita l'iscrizione negli elenchi degli assistiti della Aziende Sanitarie Locali ai cittadini italiani che hanno i requisiti per essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 30 maggio 1989, n. 223. Viene, di seguito, trascritto il citato art. 32 del richiamato DPR:

"1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell'art. 14.

2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.

3. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazione d'anagrafe.

4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta all'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune:

a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;

b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.

5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficio di anagrafe dell'eventuale comune di residenza".

³ La Circolare Ministero della Sanità 11 maggio 1984, n. 1000.116: "Iscrizione negli elenchi delle Unità Sanitarie Locali" faceva riferimento all'art. 1, comma 3 del DPR 31 gennaio 1958, n. 136: "Regolamento di esecuzione della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" per affermare che: "Non possono essere iscritte negli elenchi della USL dove dimorano, ma debbono continuare ad essere iscritte negli elenchi delle USL del comune d'iscrizione anagrafica, le persone comprese nella generale previsione dell'art. 1, comma 3 del citato DPR, il quale è stato abrogato e sostituito dal DPR 30 maggio 1989, n. 223: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", art. 3, comma 2, secondo cui: "Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone

Non possono essere iscritte negli elenchi della USL dove dimorano, ma debbono continuare ad essere iscritte negli elenchi delle USL del comune d'iscrizione anagrafica, le persone comprese nella generale previsione (*art. 3, comma 2 del DPR 30 maggio 1989, n. 223: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"*):

- Soggetti che si assentano sistematicamente dal Comune di iscrizione anagrafica (ossia dal Comune di dimora abituale nel quale hanno l'abitazione e la famiglia) per raggiungere un diverso Comune ove svolgono la propria attività professionale giornaliera, e che ritornano regolarmente o in via ricorrente nel Comune stesso. E' questo il caso tipico dei cosiddetti lavoratori "pendolari" o "in missione" di breve durata;
- Soggetti che si assentano saltuariamente dal Comune d'iscrizione anagrafica o si recano in altro Comune dove dispongono di una seconda abitazione di cui hanno la disponibilità o posseggono beni immobili da amministrare. Rientrano, tra queste, le persone che si recano in altro Comune per turismo, per villeggiatura, per affari, per visite a familiari o amici, ecc.

La "assenza temporanea" per qualsiasi motivo, dal Comune di dimora abituale non ha, quindi, alcuna rilevanza. Gli interessati come conservano la residenza nel Comune di dimora abituale (*art. 3, comma 2 del DPR 30 maggio 1989, n. 223: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"*), così conservano l'iscrizione negli elenchi della USL in cui è ubicato il Comune di residenza anagrafica.

ART. 5

(Modalità d'iscrizione negli elenchi degli assistiti non residenti)

Le iscrizioni negli elenchi di cui all'art. 3 del presente regolamento sono effettuate, a norma dell'art. 3 della Legge Regione Marche 16 marzo 2000, n. 19, "Norma concernenti l'assistenza sanitaria di base" e ss.mm.ii., su domanda degli interessati, anche per i familiari conviventi, con le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali che regolano i rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Alla domanda è allegato il documento di iscrizione negli elenchi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di provenienza.

L'ASUR AV2, per la nuova iscrizione, ha l'obbligo di richiedere la cancellazione dagli elenchi dell'Azienda di provenienza entro giorni cinque dall'avvenuta nuova iscrizione oppure, acquisire il documento di avvenuta cancellazione qualora già effettuata.

La UOC Sistema Informativo ASUR AV2 avrà cura di istituire l'elenco separato degli assistiti non residenti qualora non ancora operativo.

temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata".

"Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:

Militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie e di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;

Ricoverati in Istituti di Cura, di qualsiasi natura, purchè la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;

Detenuti in attesa di giudizio.

ART. 6

(Modulo di presentazione della richiesta)

La domanda d'iscrizione temporanea all'anagrafe sanitaria ASUR AV2 dei domiciliati ex art. 19, comma 4 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, va formulata avvalendosi unicamente dello schema autorizzato dal Dirigente Amministrativo Responsabile della Struttura, in esecuzione di quanto espressamente previsto dal presente regolamento.

ART. 7

(Decorrenza e abrogazioni e disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti nazionali o regionali disciplinanti la materia.

Il presente regolamento decorre con effetto dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di approvazione.

Precedenti atti o provvedimenti regolanti la materia in oggetto, in tutto o in parte in contrasto con il presente regolamento, sono abrogati.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA E FUNZIONI DI FRONT BACK OFFICE

Distretti Sanitari di: Ancona, Fabriano, Jesi, Senigallia

MODULO DI ISCRIZIONE TEMPORANEA

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" – art. 19 comma 4;
- Circolare Ministero della Sanità 11 maggio 1984, n. 1000.116: "Iscrizione negli elenchi delle Unità Sanitarie locali" - pubblicata in GU 28 maggio 1984, n. 145;
- Legge Regione Marche 16 marzo 2000, n. 19, "Norma concernenti l'assistenza sanitaria di base", come modificata dall'art. 32 della Legge Regione Marche 10 febbraio 2006, n. 2;
- Regolamento di disciplina dell'iscrizione temporanea all'anagrafe sanitaria ASUR AV2 dei domiciliati ex art. 19, comma 4 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Determina n.....del....."Regolamento di disciplina dell'iscrizione temporanea all'anagrafe sanitaria ASUR AV2 dei domiciliati ex art. 19, comma 4 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – approvazione".

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ provincia di _____ il _____

e residente nel Comune di _____ provincia di _____

in Via/P.zza _____ n° _____ C.F. _____

Iscritto/a negli elenchi assistiti dell'**Azienda Sanitaria** di _____

DICHIARA

di essere domiciliato/a temporaneamente nel Comune di _____

in via _____ telefono _____

CHIEDE

L'iscrizione temporanea, in apposito elenco, dei soggetti non iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni appartenenti ad un determinato ambito territoriale, che vi dimorino abitualmente, per periodi superiori a tre mesi, attraverso il rilascio di iscrizione temporanea per un periodo massimo di un anno, rinnovabile, per sé e/o per i propri familiari conviventi con la contestuale scelta del Medico di Medicina Generale/Pediatra _____ di _____ Libera _____ Scelta _____ il _____ Dr./Dott.ssa _____

per le fattispecie di seguito indicate:

MOTIVI DI LAVORO (_____);

- Dipendente privato (contratto di lavoro o in alternativa attestazione da parte dell'azienda)
- Dipendente Pubblico (*La posizione è autocertificabile ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" limitatamente ai rapporti di lavoro intercorrenti con PA o enti concessionari di pubblici servizi.*)
- Lavoratore Autonomo (iscrizione CCIAA/ attestazione di P. IVA)

MOTIVI DI STUDIO (indicare estremi della scuola di ogni ordine e grado /corso Universitario) (*La posizione è autocertificabile ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*);

- MOTIVI DI SALUTE** (La posizione è riconosciuta solo previa produzione di idonea certificazione sanitaria, sottoscritta da un medico specialista del SSN ovvero dal Direttore della UOC Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base del Distretto o suo delegato);
- INVALIDITA' UGUALE O SUPERIORE AI 2/3** (La posizione è riconosciuta solo previa produzione di idonea certificazione sanitaria, verbale di invalidità o attestato di esenzione rilasciato da altra ASL);
- SOGGETTI IN PERIODO POST – OSPEDALIERO** (La posizione è riconosciuta solo previa produzione di idonea certificazione sanitaria);
- DONNE IN GRAVIDANZA** (La posizione è riconosciuta solo previa produzione di certificato emesso dal ginecologo con indicazione della data presunta e fino a 6 mesi dopo il parto. L'iscrizione è estendibile anche al padre del nascituro con le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali che regolano i rapporti con i medici di MMG e PLS);
- PUBBLICI DIPENDENTI E MILITARI IN CARRIERA** (*compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma e distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento*).
(La posizione è autocertificabile ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa");
- RICOVERATI IN ISTITUTI DI CURA DI QUALSIASI NATURA** (La posizione è autocertificabile ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa");
- DETENUTI IN ATTESA DI GIUDIZIO**
(La posizione è autocertificabile ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa");
- SOGGETTI ISCRITTI NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA** (La posizione è autocertificabile ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa");

ELENCO FAMILIARI CONVIVENTI CHE RICHIEDONO L'ISCRIZIONE TEMPORANEA UNITAMENTE AL RICHIEDENTE:

Cognome e nome	Data di nascita	Comune di nascita	C.F.	Relazione e Parentela	Nome del MMG o PLS

Il richiedente che perde, per qualsiasi motivo, la posizione legittimante la concessione del diritto dell'iscrizione temporanea è tenuto a comunicarlo immediatamente all'ASUR AV2, ai fini degli adempimenti conseguenti.

Data _____

Firma _____

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede legale: Via Guglielmo Oberdan, 2 - 60122 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 sito internet: www.asur.marche.it

Area Vasta n.2 - Distretti Sanitari di:

Ancona - Fabriano - Jesi - Senigallia